

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DOVESEITU

Art 1 - Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato Associazione DOVESEITU - APS.
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, e senza scopo di lucro. L'Associazione basa il suo agire su principi di democrazia, pari opportunità e rifiuto di ogni forma di razzismo.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017 e, per quanto applicabile, dal codice civile.
4. L'Associazione ha sede in Mantova, via Nazario Sauro, 19. Lo spostamento della sede sociale comporta modifica di statuto che, in deroga a quanto prescritto dal successivo articolo 12 del presente statuto, può essere deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Art 2 - Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione persegue i seguenti scopi di utilità sociale. In particolare l'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale e nazionale per attuare in particolare iniziative che perseguono esclusivamente finalità di promozione sociale. Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo intende promuovere il benessere e lo sviluppo tanto individuale che sociale con particolare attenzione alla tutela della dignità della persona umana e alla sua crescita culturale.

2. Le attività di interesse generale con le quali l'Associazione intende perseguire le proprie finalità sono quelle previste dalle lettere a), b), c), d), i) ed l) dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

3. L'Associazione, in particolare, si propone di:

a) promuovere lo sviluppo e la crescita dell'individuo nella sua interezza e

favorire una integrazione armoniosa di esso all'interno dei vari contesti di cui fa parte;

b) accrescere la possibilità per l'individuo di rendersi consapevole dei propri bisogni e delle proprie opportunità, delle proprie risorse e dei propri limiti;

c) aggregare persone che si occupano di narrazione attraverso differenti linguaggi comunicativi (es. scrittura, arti visive, teatro, musica, ...);

d) promuovere la divulgazione al territorio dei prodotti, metodologie e strumenti narrativi;

e) aggregare persone che si occupano di narrazione attraverso differenti linguaggi comunicativi (es. scrittura, arti visive, teatro, musica, ...);

f) promuovere il benessere e l'inclusione di studenti e personale docente all'interno dei contesti scolastici;

g) promuovere il benessere psicofisico individuale, familiare e sociale, facilitare l'appartenenza ai gruppi di riferimento e stimolare la possibilità e la capacità di scelta autonoma e consapevole;

h) favorire l'integrazione e il rispetto delle diversità (handicap; culturali; sessuali; religiose; ecc.) e contrastare ogni forma di discriminazione;

i) intraprendere, nei limiti e con le modalità prescritte dalla legge, ogni altra attività ritenuta idonea a raggiungere le finalità sociali sopra descritte.

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di soci e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art 3 - Attività dell'Associazione

1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, svolge le

seguenti attività:

- a) Percorsi innovativi ed accessibili, rivolti a individui, famiglie e organizzazioni, di promozione della salute attraverso la consulenza psicologica, la psicoterapia e la cultura;
- b) Incontri tematici e laboratoriali, aperti alla cittadinanza, sulla promozione della salute e del benessere, con particolare attenzione all'ambito della famiglia, della genitorialità e dello sviluppo;
- c) Eventi formativi aperti alla cittadinanza per diffondere cultura intorno al tema della salute e del benessere, con il coinvolgimento di operatori esperti nel settore;
- d) Eventi di confronto e condivisione aperti alla cittadinanza su tematiche rilevanti nel campo della salute e del benessere, con l'ausilio di strumenti culturali quali cinema e letteratura;
- e) Percorsi e interventi all'interno delle istituzioni scolastiche rivolti a studenti e personale docente;
- f) convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- g) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività

prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

Art 4 - Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto.

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione.

Art 5 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.
4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea. Il socio minorenne vota per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la responsabilità genitoriale.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti, ai libri sociali e contabili dell'Associazione con le modalità specificate nell'art. 14 del presente statuto.
7. Tutti i soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione.
8. Tutti i soci devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.
9. Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

Art 6 - Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art 7 - Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'importo della quota associativa è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

3. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 8 - Rendiconto economico-finanziario dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico - finanziario preventivo e quello consuntivo. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

3. Il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

4. I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-presidente
- Il Segretario.

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno due volte all'anno.

Entro la fine del mese di dicembre per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo, recante l'indicazione dell'ammontare della quota sociale annuale, oltre che per l'approvazione del programma di attività per l'anno venturo. Entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo riferito all'anno precedente oltre che per l'approvazione della relazione sull'attività svolta. L'Assemblea, inoltre, deve essere riunita qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega scritta. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 11 - L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualora siano trascorse almeno 24 ore dalla prima andata deserta, qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo
revoca il mandato al Presidente o ai singoli componenti del Consiglio Direttivo
- discute e approva, entro la fine del mese di dicembre il rendiconto preventivo, recante l'indicazione dell'ammontare della quota sociale, e il programma di attività per l'anno venturo
- discute e approva, entro la fine del mese di aprile, il rendiconto

economico-finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta l'anno precedente

- nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione
- delibera in materia di responsabilità dei consiglieri
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione
- discute e delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dai soci o dal Consiglio Direttivo.

Art 12 - L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto disposto in tema di scioglimento dell'associazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e, in seconda convocazione, qualora trascorse almeno 24 ore dalla prima andata deserta, con la presenza di almeno il 51% dei soci. L'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto disposto in tema di scioglimento dell'Associazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto
- delibera l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, lo scioglimento e

la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 13 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre, entro il mese di dicembre, all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico preventivo, proponendo contestualmente

l'ammontare della quota sociale annua, e il programma di attività per l'anno venturo;

– sottoporre, entro il mese di aprile, all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico consuntivo, proponendo contestualmente l'ammontare della quota sociale annua, e il programma di attività per l'anno venturo;

– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma di attività approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

– assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;

– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

– deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio;

– ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 - Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso

Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

7. Il socio che intenda visionare i libri sociali e contabili dell'Associazione deve farne richiesta scritta, anche mediante semplice messaggio di posta elettronica, indirizzata al Segretario dell'Associazione il quale dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni.

Art 15 - Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 dei soci. In caso di estinzione o scioglimento il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art 16 - Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA del 7/03/2023

Il giorno 7 marzo 2023, alle ore 18:00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "DoveSeiTu" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 8 soci su un totale di n. 9 soci iscritti. Presiede l'Assemblea il sig. Paolo Muliari, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Roberto Salvaterra, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Mantova, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo. L'Associazione dovrà pertanto ottemperare alle richieste della Provincia per rientrare nel novero degli Enti del Terzo Settore. Il Presidente, infine, specifica che le modifiche in oggetto possono essere deliberate con Assemblea ordinaria per riserva di legge (art. 101 del D.Lgs. 117/2017) essendo tali modifiche resesi necessarie a seguito di uno specifico provvedimento emanato dall'Ufficio Territoriale del Registro Unico.

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla Provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, all'unanimità di adottare le modifiche richieste dalla Provincia.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario

Associazione di Promozione Sociale
DOVESEITU - APS
via Einaudi 45, Porto Mantovano 46047
C.F. 94160270362
Telefono 342.0768687 - 371.3490815
doveseitu.psicologi@gmail.com

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. il 31.03.2023
n. 594
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Sanz. € ESENTE
Int. €



